

Al Ministro della Difesa;  
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;  
Al Ministro della Salute;  
Al Ministro della Funzione Pubblica;  
Al Ministero delle politiche agricole e forestali,

per sapere, - premesso che:

- ⌚ Il potere cancerogeno e l'ampiezza di utilizzo nei luoghi di lavoro fa sì che l'amianto sia considerato oggi il cancerogeno polmonare di origine occupazionale più importante per l'uomo.
- ⌚ E' dai primi anni del secolo scorso che si conosce la tremenda pericolosità di questa fibra, lo testimoniano i Regi Decreti sulle lavorazioni insalubri del 1934 e del 1936, il R.D. del 1943 che in pieno secondo conflitto mondiale e in pieno regime fascista riconosce l'asbestosi come malattia professionale e poi il D.P.R. n 1124 del 1965 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", nel quale è reso esplicito il rischio di asbestosi derivante dall'esposizione all'amianto, con conseguente obbligo, per le aziende, di una maggiorazione del premio assicurativo (INAIL).
- ⌚ Nel 1960 è stato definitivamente scientificamente provato che l'amianto provoca malattie altamente irrimediabilmente invalidanti e uccide anche dopo 40 anni dalla prima esposizione.
- ⌚ Nel 1977, in base alla detta evidenza scientifica, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), attraverso l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (I.A.R.C.), ha classificato tutti i tipi di amianto commercializzato, "CANCEROGENO CERTO PER L'UOMO", stabilendo altresì che nessun valore limite di esposizione può essere proposto come sicuro.
- ⌚ Questa evidenza scientifica è stata riaffermata nel 2009 dalla stessa O.M.S. ampliando la lista degli organi bersaglio che questo micidiale cancerogeno colpisce con sufficiente evidenza: il polmone, il mesotelio, la laringe e l'ovaio e con limitata evidenza: la faringe, lo stomaco, il colon retto.
- ⌚ In pratica, a parte gli arti, l'amianto è un potente cancerogeno democratico che provoca il Cancro su tutto il corpo Umano. Per chi è stato esposto è come avere nel corpo una bomba ad orologeria!
- ⌚ Nonostante queste consapevolezza, del grave danno alla salute che l'amianto provoca, l'Italia è stata sino alla fine degli anni '80 il secondo maggiore produttore europeo di amianto in fibra dopo l'Unione Sovietica e il maggiore della Comunità Europea;

- Ⓟ dal dopoguerra alla messa al bando , introdotto grazie alla legge 257/1992, sono state prodotte 3.748.550 tonnellate di amianto grezzo con un picco nei livelli di produzione con più di 160.000 tonnellate/anno prodotte nel periodo tra il 1976 ed il 1980. Fino al 1987 la produzione non è mai scesa sotto le 100.000 tonnellate-anno per poi decrescere rapidamente ed azzerarsi a partire dal 1992. Le importazioni hanno subito un andamento simile anche se meno regolare mantenendosi superiori alle 50.000 tonnellate/anno fino al 1991 e facendo registrare il picco nel 1979 con poco più di 77.000 tonnellate [Alessandro Marinaccio (INAIL – DML ex ISPESL, Laboratorio di epidemiologia, Registro Nazionale Mesoteliomi ReNaM) Roma, 25 novembre 2010 La sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali. ].
- Ⓟ Mentre in Svezia già dal 1958 si ricercavano materiali sostitutivi dell'amianto e dal 1971 a bordo delle navi costruite nei cantieri di quel Paese era proibito l'uso dell'amianto, in Italia, [sino a tutto il 1990](#) , si è continuato a costruire navi e sommergibili da Guerra impiegando notevoli quantità di amianto o materiali contenenti amianto, in particolare, crocidolite e crisotilo delle migliori "qualità"! Questo fatto ha comportato che ad oggi risulta ancora in corso l'attività che ha *"permesso di bonificare [al 31.07.2012], completamente il 20 per cento e, parzialmente, il 44 per cento delle 155 unità con presenza di materiali contenenti amianto a bordo, attualmente in servizio con equipaggio fisso, nonché di avviare ulteriori attività di bonifica, tuttora in corso, la quale avviene, principalmente, nell'ambito delle soste manutentive programmate delle unità"*. [Risposta del Ministro della Difesa resa il 31.07.2012 all'interrogazione [4-14374](#) , presentata dall'On. Farina Coscioni Maria Antonietta il 10.01.2012.]
- Ⓟ Presso l'arsenale militare di La Spezia, nel [periodo 1995/2000](#) , sono state rimosse e smaltite, con navi sempre presidiate dall'inconsapevole equipaggio militare, circa 120 tonnellate di amianto, per la maggiore di tipo Friabile. Tra queste navi spicca Nave Grecale -Fregata della classe Maestrale tutt'oggi operativa unitamente alle altre 7-, che negli anni 97 e 99 è stata interessata dalla rimozione e smaltimento di circa 11 tonnellate di amianto dai fumaioli, dalle sale macchine, dalle tubolature e dagli impianti vari.- La bonifica dell'amianto ha interessato in genere tutte le unità navali della base – sono iniziate il 1 gennaio 1995 e sono state concesse non senza difficoltà dalle autorità militari- e, in particolare, come risulta dall'elenco delle autorizzazioni (piano di lavoro) rilasciate dall'Unità Operativa PSAL della ASL n. 5 Spezzino, a partire dal 1.01.1995 sino al 20.02.2005, datato 19.04.2005, l'amianto era massicciamente e diffusamente presente in ogni dove -comprese le condotte di areazione e ventilazione forzata in cui si era annidato e costantemente ceduto all'ambiente interno ad ogni sussulto e vibrazione della nave, sia in porto che in mare-;

- Queste ultime “buone pratiche“ sono riferibili alle sole rimozioni controllate e pianificate ed eseguite, nel già detto periodo 1995/2005, dalle ditte “civili” esterne, e non tengono assolutamente conto delle attività “normali” o in emergenza eseguite dal personale militare imbarcato che quotidianamente si sono concretizzate a bordo di un sommergibile o di una nave operativa;
- Ⓜ Alcune navi (Audace, Ardito, Alpino, Carabinieri.), impostate negli anni '60, dapprima parzialmente bonificate, sono state poi messe in disarmo tra il 2006 il 2008 anche a causa della grande esosità per eliminare completamente questo potente e subdolo cancerogeno;
- Ⓜ In Italia, tra tumori e malattie asbesto correlate, l'amianto uccide oltre 4000 persone all'anno (11 morti evitabili al giorno). Nel 2008, il IV Rapporto ReNaM ha stati censito 1422 nuovi casi di mesotelioma maligno, la punta dell'iceberg delle esposizioni professionali e ambientali all'amianto, con un trend dell'incidenza in costante aumento che porterà ad aumentare questi “numeri” fino al 2018/2020, continuando poi a mietere vite umane, dal completamento delle agognate bonifiche, per un altro mezzo secolo ancora.
- Ⓜ Anche le Forze Armate e tutto il Comparto Difesa è travolto da questa tragedia. Infatti a causa dell'uso e all'abuso dell'amianto, tra le vaste aree e città del nostro Paese che hanno guadagnato il triste primato per morti per mesotelioma maligno –pleurico, peritoneale, del pericardio e della tunica vaginale del testicolo-, spiccano le sedi storiche delle basi navali e degli arsenali militari: La Spezia, Taranto, La Maddalena (OT); il Mesotelioma rappresenta la punta dell'iceberg delle patologie asbesto-correlate e anche che è un indicatore della pregressa esposizione ad asbesto per questo è bene tenere presente che **il III rapporto ReNaM (periodo di osservazione 1993/2004) indica il comparto difesa tra i settori economici maggiormente coinvolti nelle occasioni di esposizioni professionali, con una media del 4% dei casi di mesotelioma maligno definiti a livello nazionale, con punte dell'11,8% in Puglia, 9% nel Lazio, 5% in Piemonte, ecc.,**
- Ⓜ Sugli effetti “democratici” dell'amianto inconsapevolmente respirato dal personale militare nelle Navi e nei Sommergibili: Il IV Rapporto 2012 del ReNaM riporta che, considerando l'intera finestra temporale di osservazione (1993-2008) e i soli soggetti colpiti dalla malattia per motivo professionale, il settore della Difesa Militare risulta tra i settori di attività maggiormente coinvolti (nel senso di un peso percentuale delle esposizioni in quel settore rispetto al totale) , pari al 4,24 % del totale della casistica, con 463 casi di Mesotelioma Maligno con almeno una occasione di esposizione ad amianto nel settore (M=459; F=4) **di cui 215 casi (46,4%)** con esposizione esclusiva esclusiva nel Comparto Difesa (M=212; F=3).

- Ⓟ Da una [analisi](#) dei succitati dati eseguita dalla AFeVA Sardegna Onlus, che considera i 215 casi -censiti in detto rapporto- con esposizione professionale esclusiva nel Comparto Difesa, si evidenzia che il numero dei casi del personale militare colpito da Mesotelioma Maligno con codici “Ateco 91” con esposizione esplicita nelle categorie di “Macchina” e “Coperta” sono complessivamente 147 (100%), di cui 88 (59,9%) casi nel personale di “Macchina” e 59 (40,1%) casi nel personale di “Coperta”. Questo significa che l'amianto respirato a bordo di una Nave o di un Sommergibile non ha fatto distinzione tra personale di “Macchina” e personale di “Coperta” ! .
- Ⓟ In merito agli effetti dell'amianto presente nel naviglio, nei mezzi e nelle installazioni dello Stato, da un appunto del 2010 dello Stato Maggiore della Marina Militare, evidenziato dal Sen. Casson, nell'ambito di suo [intervento](#) sul tema e con riferimento all'art. 20 del [ddl 1167-B/Bis](#) in seguito approvato con Legge n. [183/10](#) del 4 novembre 2010 – detta “Salva Ammiragli”- si sa che tra i dipendenti militari e civili della Marina Militare *“sono state individuate 731 Vittime o familiari di questi destinatari dei benefici di cui all'equiparazione delle vittime dell'amianto alle vittime del dovere e che lo stesso Stato Maggiore ritiene questo numero parziale e sottostimato.”*
- Ⓟ Da un carteggio, classificato “Riservatissimo”, intercorso tra il 1968 e il 1970, tra la Clinica di Medicina del Lavoro di Bari, la Direzione Generale di Sanità del Dipartimento di Taranto e la Direzione dell'Arsenale MM di Taranto, emerge che **il problema dell'amianto e le gravissime ripercussioni sul personale, erano note, ai vertici della Marina Militare, almeno dal 1970.** In quegli anni la Clinica di Medicina del Lavoro di Bari chiese, per iscritto, alla Direzione di Sanità di Taranto, e ottenne, con il beneplacito consenso del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo, di poter effettuare indagini ambientali, epidemiologiche-statistiche e diagnostiche su personale che, operante all'interno dell'Arsenale MM di Taranto, esposto direttamente e indirettamente ad amianto. Si assicurava inoltre che i risultati dello studio non sarebbero stati pubblicati nè forniti ad estranei. “Tale studio”, si legge in questo carteggio, *“sarebbe stato svolto in collaborazione con la Clinica del Lavoro di Milano, il cui direttore, Prof. Vigliani, stava conducendo analoghe indagini nell'arsenale MM di La Spezia con la collaborazione dell'Istituto di Medicina del Lavoro di Genova.”* (vale pena in questo frangente ricordare che il prof. Vigliani fu tra i primi a introdurre il problema amianto, e delle malattie correlate, nel nostro Paese, già nei due primi anni della 2a Guerra Mondiale). Furono sottoposti a screening (clinico e radiologici) 269 lavoratori, 27 (10%) dei quali risultavano sicuramente affetti da asbestosi e 42 (15%) con rilievi dubbi. Significativo è leggere quali furono i provvedimenti presi dalle Autorità Militari: *“allontanare dal posto di lavoro i soggetti più colpiti: tale azione dovrà essere opportunamente differita nel tempo per evitare allarmi eccessivi e ingiustificabili”*. **In presenza di un elemento**

esogeno che riveste un chiaro ed inequivocabile ruolo patogeno, il primo provvedimento di buon senso è quello di evitare l'esposizione eliminando il fattore di rischio. E' stato scelto di non fare prevenzione, di non abbandonare prontamente l'utilizzo dell'amianto per le nuove costruzioni- e di non informare e formare i propri dipendenti, militari e civili, sui rischi derivanti dalla presenza e su come difendersi in caso di manipolazione dell'amianto. Questo tipo di scelte hanno provocato una spaventosa emorragia di vittime inconsapevoli e non prontamente tutelate.

- ⌚ Il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, dottor Sergio Dini, che ha condotto l'inchiesta giudiziaria nota alle cronache come il processo alla "Marina 1", ascoltato nella seduta del 18 aprile 2012 dalla [Commissione Parlamentare di Inchiesta](#), istituita con deliberazione del Senato del 16 marzo 2010 "*sui casi di morte e malattie gravi che hanno colpito il personale militare impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di stoccaggio di munizionamenti, in relazione all'esposizione a fattori patogeni di varia natura, ecc.*", ha spiegato che **solo successivamente all'indagine avviata nel 2002 dalla Procura di Padova la Marina Militare ha preso atto della gravità del problema e della necessità di adottare misure efficaci** e che l'assoluzione degli alti ufficiali *<< è maturata in relazione alla posizione individuale dei singoli ufficiali, ma la sentenza ha riconosciuto in modo inequivocabile che sulle navi della Marina militare la presenza dell'amianto è diffusa e massiva, e che i due militari erano deceduti per malattie asbesto correlate, riconducibili con certezza, quanto al nesso causale, al servizio prestato. In tali circostanze – ha chiarito il magistrato – se nell'ordinamento giuridico italiano esistesse la responsabilità penale degli enti, la Marina militare sarebbe stata senz'altro condannata. Per tutti gli imputati – in base al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale – non vi era certezza circa il fatto che le patologie tumorali fossero state contratte nel periodo di durata del loro comando, mentre è stato appurato che il danno alla salute dei militari poi deceduti è dovuto all'esposizione alle fibre di amianto presenti sulle navi.>>*
- ⌚ Il Giudice, dott.ssa Nicoletta De Nardus, nel dispositivo di Sentenza e contestuale motivazione che assolveva gli alti ufficiali per i motivi succitati, rispondendo alla tesi della difesa degli imputati secondo la quale le attività del personale militare imbarcato non consistevano nella normale e continuativa manipolazione dell'amianto, scrive: ***"L'assunto, a fronte di quanto sopra evidenziato, non viene condiviso da questo giudice: proprio per le peculiari caratteristiche dell'amianto esso aveva uso esclusivo e dominante nell'ambiente nave. I lavoratori dipendenti della Marina Militare erano esposti all'inalazione massiva continuativa di fibre di amianto e non usavano, per difficoltà insite nel tipo di lavorazione, nella ristrettezza degli ambienti lavoro, nelle elevate temperature di alcuni locali, alcuna tipologia di mezzi preventivi."***

Ⓟ Nel 1993, il legislatore italiano, al fine di coprire il buco nero di omissioni, durato oltre quaranta anni, che ha caratterizzato l'uso e l'abuso dell'amianto nei luoghi di lavoro nel nostro Paese, - applicando quanto la suprema Corte Costituzionale ha più volte affermato in tema dell'inviolabilità del principio non negoziabile che a *parità di rischio, si deve garantire parità di tutela* ( per tutte, Corte Cost. 206/1974 e 114/1977 - Cost. artt. 3 e 38-), approva **la legge 271/1993 di modifica dei commi 7 e 8 dell'art. 13 della legge 257/1992, socializzando il costo di un'enorme colpa collettiva e riconoscendo a *tutti i lavoratori* esposti e malati a causa dell'amianto, il diritto a un indennizzo pensionistico (attraverso una maggiorazione di contributi previdenziali), quantificato come segue:**

1. **Con il comma 7 dell'art. 13 della legge 257/1992 -come modificato dall'art. 1 comma 1-bis della legge 271/1993-, si riconosce a *tutti i lavoratori* esposti alle fibre di amianto **che hanno contratto una malattia professionale asbesto-correlata**, il diritto alla contribuzione aggiuntiva dell'intero periodo lavorativo di esposizione moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5 , **indipendentemente dagli anni e dalla quantità di esposizione all'amianto;****
2. **Con il comma 8 dell'art. 13 della legge 257/1992 -come modificato dall'art. 1 comma 1 dalla legge 271/1993-, si riconosce a *tutti i lavoratori*, esposti per più di **dieci (10) anni a rischio morbigeno qualificato alle fibre di amianto**, il diritto alla contribuzione aggiuntiva dell'intero periodo lavorativo di esposizione moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;**

Ⓟ Nonostante l'affermazione di questi inalienabili principi Costituzionali, lo Stato, che come visto è stato uno dei principali utilizzatori di amianto, ha inaccettabilmente escluso il personale militare dalla applicazione delle sue stesse leggi. A cominciare dal provvedimento del Ministero della Difesa, FOM n. 5 del 15.1.1997, che non tiene volutamente conto delle modifiche ai commi 7 e 8 dell'art. 13 della legge 257/1992 effettuate 4 anni prima dalla già citata legge 271/1993. Emesso, a seguito di *“numeroso istanze da parte del personale MM intese ad ottenere l'applicazione del comma. 8, dell'art. 13 della legge del 27 marzo 1992, n. 257”*, in maniera illegittima e arbitraria, il Ministero della Difesa scrive, all'art. 8, che *“il personale militare non è un lavoratore dell'amianto in quanto la sua attività sulle navi militari non può assolutamente rientrare tra quelle previste dal comma 1 del suddetto art.13 della legge 257/1992 ed inoltre non rientra tra i destinatari dell'assicurazione I.N.A.I.L. esso non può ricevere il beneficio richiesto, Pertanto, con il presente articolo devono intendersi non accolte tutte le istanze inviate a MARIPERS volte ad ottenere quanto indicato in oggetto.”* ;

- ⊙ La Suprema Corte Costituzionale con la nota sentenza sui ferrovieri, n. 127 del 2002, ha chiarito -una volta per tutte, e ancor prima dell'art. 47 del d.l. 269/2003 come modificato dalla Legge 326/2003- che **le disposizioni dei sopra citati commi 7 e 8 dell'art. 13 della legge 257/1992, come modificati dalla legge 271/1993, sono applicabili sia per dipendenti privati, sia per quelli pubblici, senza limiti di categorie merceologiche e senza distinzione di assicurazione sociale;**
- ⊙ Dal 2001 ad oggi sono molti i Disegni e le Proposte di Legge e gli impegni del governo assunti, a parole, in favore del personale militare esposto all'amianto, a tutt'oggi palesemente disattesi:
- - (XIII legislatura) [AC n.7553 del 24.01.2001](#) dell'On. ASCIERTO;
- - (XIV legislatura) [AS n.1156 del 19.02.2002](#) del Sen. PALOMBO e altri, [AC n. 3653 del 6.02.2003](#) dell'On LAVAGNINI e altri;
- [Risoluzione della IV Commissione Difesa n. 8-00042 del 6 maggio 2003](#), accolta dal Governo Berlusconi: *<<...ad impartire, agli stati maggiori delle Forze armate ed alle strutture amministrative della Difesa, direttive specifiche per effettuare entro un congruo termine una ricognizione della situazione esistente in ambito militare, con riferimento alla presenza di amianto negli ambienti di lavoro e del numero dei soggetti potenzialmente interessati ad eventuali benefici, adottando metodologie di verifica e monitoraggio analoghe a quelle attualmente previste per i dipendenti dell'industria privata, tenendo informata la Commissione Difesa della Camera circa gli esiti degli accertamenti svolti; a porre in essere una iniziativa legislativa finalizzata a riconoscere al personale del comparto difesa e sicurezza, che in funzione delle proprie mansioni sia stato esposto all'amianto, di poter usufruire, in aggiunta ad eventuali altre supervalutazioni previste dalla legge, di maggiorazioni di servizio per accedere alla pensione di anzianità ovvero di periodi di riduzione del servizio stesso per essere collocato in congedo per limiti di età; a reperire idonee risorse finanziarie atte a soddisfare la predetta esigenza.«Lavagnini, Ostillio, Cossiga, Minniti, Ascierio, Molinari, Tucci, Bricolo, Deiana, Armando Cossutta, Banti».>>*
- - (XV Legislatura) [AC n. 2753 del 7.06.2007](#) della On. PINOTTI;
- “[Dichiarazione di Impegno del Governo](#) ” siglate nel 2009 dal Governo Berlusconi, a seguito della stipula del [patto sulla sicurezza nazionale](#) del 31 luglio 2007( Governo Prodi) *<< Il Governo si impegna a prevedere interventi normativi finalizzati alla soluzione della problematica relativa all'esposizione agli effetti dell'amianto del personale della Marina Militare e del personale delle altre amministrazioni imbarcato su unità navali. Detti interventi devono prevedere soluzioni economici-previdenziali per il personale esposto e risarcimenti alle vittime. Per perseguire*

*celermente i predetti obiettivi si ritiene opportuno utilizzare anche le proposte di legge già presentate in parlamento.>> (QUI documento completo degli impegni, a pag 23 l'impegno di cui sopra)*

- - (XVI legislatura) [-AS n. 337 del 6.05.2008](#) della Sen. PINOTTI e altri, [AS n. 1037 del 22.09 2008](#) della Sen. AMATI e altri, [AS n. 1058 del 26.09 2008](#) del Sen. COLLINO e altri, [AS n. 2141 del 28.04 2010](#) del Sen. CASSON, e altri, [AC n. 4408 del 7.06.2011](#) dell'On. SBROLLINI e altri, [AS . 3274 del 26.04.2012](#) del Sen. CASSON e altri;
- - **in questa, XVII legislatura,** [AS n. 8/2013](#) del Sen. CASSON e altri e il [ddl AS n. 63/2013](#) della Sen. AMATI);
- Alcuni di questi Disegni e Progetti di Legge, sono stati presentati di iniziativa o sottoscritti, nel tempo e nella qualità di Parlamentare, dall'attuale Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Pinotti, sia come prima firmataria: ddl [AC n. 2753/2007](#) e il ddl [AS n. 337/2008](#); sia come cofirmataria: [AS n. 1037/2008](#) della Sen. AMATI e altri e, in questa legislatura, il ddl [AS n. 8/2013](#) del Sen. Casson e altri e il [ddl AS n. 63/2013](#) della Sen. Amati;
- L'unico punto dei citati disegni e progetti di legge su cui Governo e Parlamento sembra si siano trovati immediatamente d'accordo è solo nell'approvazione di una proposta (art. 5 [AS 1058/2008](#) COLLINO) contenuta poi nel comma 2 dell'art. 20 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, che ha disposto la non applicazione delle disposizioni penali di cui al D.P.R. del 19 marzo 1956, n. 303, in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato.
- Questa disposizione, maturata in seguito all'avvio, nel 2002, del già citato processo di Padova "Marina 1", detta da subito "Salva Ammiragli", destò molto clamore nell'opinione pubblica e vibranti [proteste](#) da parte delle associazioni degli esposti e delle vittime dell'amianto e com'è noto, a suo tempo -il 31.03.2010-, fu oggetto di rinvio alle Camere da parte del Capo dello Stato, con la seguente [indicazione](#): *"L'articolo 20 presenta inoltre profili problematici anche nella parte - in sé largamente condivisibile - che riguarda la "salvezza" del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti. In assenza di disposizioni specifiche - non rinvenibili nella legge - che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, **il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un "fatto doloso o colposo" addebitabile a un soggetto individuato (art. 2043 del codice civile). Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilità sia fatta cessare, con la conseguente non punibilità delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato, non è infatti più possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di "dolo o colpa" nella determinazione del danno. Per conseguire***

*in modo da un lato tecnicamente corretto ed efficace, e dall'altro non esposto a possibili censure di illegittimità costituzionale, le finalità che la disposizione in esame si propone, **appare quindi necessario escludere la responsabilità penale** attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli, in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008, e prevedere, come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio, un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori”.*

- Tale rinvio, con annesse indicazioni, fece maturare, il 24.03.2010, l'esigenza da parte del Ministero della Difesa di chiedere al Consiglio di Stato se “con riguardo ai delicati problemi connessi all'insorgenza delle patologie, anche mortali, contratte in servizio e per causa di servizio da **personale militare e civile della difesa** a seguito di esposizione all'amianto” il citato personale fosse equiparabile alle “vittime del dovere”.
- Il [parere del Consiglio di Stato](#) fu reso nella seduta del 4 maggio 2010 con un SI ben argomentato, estendendo l'equiparazione “...ad altre analoghe problematiche quali l'esposizione ad agenti biologici, chimici, cancerogeni, ecc.”, concludendo che, “la straordinarietà deve intendersi implicita nella stessa circostanza dell'**imbarco su unità navali o del servizio in strutture o mezzi che abbiano comportato esposizione all'amianto presente su tali unità, in quanto il servizio prestato in luoghi in cui erano così diffusamente presenti gli agenti dannosi per la salute ha innegabilmente esposto il soggetto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre, ordinarie condizioni**”.
- Fu così che, a seguito delle indicazioni del Capo dello Stato e del parere del Consiglio di Stato, con il comma 1, del medesimo articolo 20, della citata legge n. 183/2010 si incrementava, a decorrere dall'anno 2012, da 10 a 15 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa per la corresponsione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo e a tutte le vittime del dovere.
- Dalla “Salva Ammiragli” alle norme “Annega Marinai”.
- Nel corso degli anni, l'impianto normativo originario, pensato per indennizzare **tutti i lavoratori** pubblici esposti e vittime dell'amianto e di altri cancerogeni **inconsapevolmente respirati e ingeriti nel compimento delle proprie attività istituzionali**, è stato costantemente svuotato dei contenuti rendendolo di fatto vacuo, formalmente inapplicabile, come se fosse stata messa in atto una strategia ben definita per ridimensionare la strage compiuta dall'amianto, principalmente nei confronti del personale civile e militare comparto della difesa, a cosa di poco conto. La nuova normativa emanata dal Governo Berlusconi con l'art. 47 del [d.l. 269/2003](#) (conv. in [l. 326/2003](#)), che secondo la comune opinione avrebbe, per prima, allargato, con decorrenza dal 1° ottobre 2003, la platea dei

beneficiari per riconoscere “anche” ai dipendenti pubblici (dunque solo nel 2003) i diversi (minori) benefici, **in realtà non ha introdotto niente di nuovo e tanto meno positivo**. È solo e soltanto più restrittiva, per i militari è addirittura “sacco vuoto”, e l'unica nota positiva rilevabile è che ha lasciato intatti i diritti riconosciuti dal comma 7 dell'art. 13 legge 257/92 (come modificati dalla legge 271/93) a **tutti i lavoratori** che contraggono una malattia asbesto-correlata.

➤ La lista delle false inclusioni e delle vere esclusioni del personale del Comparto Difesa, in particolare dei militari, in questo caso **solo del personale militare**, è riassumibile in due punti:

➤ **1- Per il personale militare esposto in cui la patologia non si è ancora manifestata**, la sintesi delle negazioni è invece racchiusa nella risposta, pubblicata lunedì 9 luglio 2012, del Ministro della Difesa, ammiraglio Di Paola, alla interrogazione [4-13579](#) del 13 ottobre 2011 presentata dall'On. Turco Maurizio:

*<<...È il caso, tuttavia, di evidenziare, che la maggiorazione di servizio prevista dall'applicazione della normativa richiamata dall'interrogante, (aumento di 1/4 del servizio svolto con esposizione all'amianto), anche laddove venisse riconosciuta, produrrebbe in molti casi (circoscritti al personale militare) effetti sostanziali alquanto limitati. Infatti, in base alla previsione normativa dell'articolo 1849, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il periodo di servizio, del quale è prevista la maggiorazione ai fini pensionistici, può essere considerato una sola volta, secondo la normativa più favorevole. Pertanto, se consideriamo che la quasi totalità delle richieste interessa personale della Marina militare e dell'Aeronautica militare, già beneficiario per imbarco/volo dell'aumento di 1/3 del servizio svolto, la maggiorazione prevista non potrà, comunque essere, concessa. >>*

➤ Dalla medesima risposta si evince inoltre che, al 9 luglio 2012, “per quanto riguarda il personale militare” erano state presentate “**n. 13.939** richieste di concessione di benefici ai sensi della citata legge n. 326 del 2003 - tra le quali sono state definite, negativamente, n. 186 richieste presentate dal personale dell'Arma dei carabinieri, in quanto non sono stati individuati, dall'Arma stessa, siti in cui possa essersi verificata una possibile esposizione all'amianto - mentre, per quanto concerne il personale civile, sono state presentate, allo stato, **n. 8.000** istanze.” e che il “il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato che, dal 2005 ad oggi, hanno prestato servizio con esposizione all'amianto n. 25 dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, per i quali è stata disposta una ricongiunzione dei periodi, con relativa maggiorazione;”;

➤ **2-Personale militare affetto o deceduto a causa di patologie correlate all'amianto:** Con la legge 38/2009 di conversione del d.l. 11/2009 norme per il “Contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori -Stalking-”, è stato approvato l'art. 12-bis. Questa norma -e l'art. 2264 del dl 66/2010 che la fa propria-, è stata introdotta con lo scopo, [dichiarato in aula dalla presidente](#)

della II Commissione Giustizia, On. Bongiorno , di *“evitare applicazioni distorsive della normativa sul lavoro a danno delle forze di polizia e delle Forze armate”* . - ed è finalizzata ad escludere il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate dalla applicazione degli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

- L'INAIL, con note n. [3608 del 5.04.2012](#) e [4369 del 20.05.2013](#) interpreta tale norma -l'art. 12-bis L.38/2009- negando la *“certificazione”* al personale militare affetto da patologie asbesto correlate, seppure in possesso del *“curriculum”* lavorativo attestante l'esposizione all'amianto, in quanto, sostiene che l'esclusione delle Forze Armate dalla applicazione del TU di cui al DPR 1124/1965 precluda di fatto il diritto all'applicazione, nei confronti di questi lavoratori, del comma 7 dell'articolo 13 della legge 257/92, il quale, di contro, riconosce, come già precisato, a **tutti i lavoratori** esposti alle fibre di amianto **che hanno contratto una malattia professionale asbesto-correlata**, il diritto alla contribuzione aggiuntiva dell'intero periodo lavorativo di esposizione moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5 , **indipendentemente dagli anni e dalla quantità di esposizione all'amianto**;
  
- È di questi giorni la notizia che in applicazione dell'art. 6 del dl 201/2011 (Salva Italia !) -Governo Monti-, che ha abrogato l'istituto del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio -nei confronti di alcune categorie di lavoratori-, al personale civile dipendente del Ministero della Difesa, sembra non sia più applicabile l'Equo Indennizzo, la Pensione Privilegiata Ordinaria e ancor meno le provvidenze dovute in caso di riconoscimento dello status di vittima del dovere se dopo il 28 dicembre 2011 sia stata diagnosticata una patologia asbesto-correlata. Qualora venisse confermato questo orientamento, bisogna prendere atto che, con una piroetta legislativa, si è voluto cancellare un diritto affermato poco più di un anno prima. Va doverosamente precisato, infatti, che l'interpretazione letterale dell'articolo 6 del DL 201/2011, in aderenza al già citato parere del Consiglio di Stato sul tema (4.05.2010), esclude tutto **il comparto della Difesa**, senza alcuna distinzione tra personale militare e civile.

#### Atteso che

- ⊙ **Con riferimento al personale imbarcato, la Commissione Consultiva per il Rilascio Curricula, con [fg. MD GMIL V 17 GLA 0338031](#), del 24 luglio 09, spiega bene che le tre differenti dizioni utilizzate nei *“curricula per il Personale della Marina Militare imbarcato (“destinato al servizio condotta nave” , “destinato al servizio propulsione /scafo/elettrico nave” , “ destinato al servizio condotta unità per comando complesso” sono state definite d'accordo con l'INAIL e così adottate:***

- ⌚ 1- *“sia perchè ritenute sufficienti per il fine che il rilascio del curriculum si propone”;*
- ⌚ 2- *“sia per oggettivi motivi di necessità pratica di poter portare a termine l'impresa in tempi accettabili...” precisando infine che:*
- ⌚ 3-*“in particolare per quanto riguarda l'incarico specifico svolto a bordo, è da dire che l'osservazione del Omissis sulla diversità di mansione tra “specialista delle TLC di bordo” e “cuoco o barbiere di bordo” è senz'altro vera, ma irrilevante nel contesto di cui trattasi essendo stato più volte ribadito ai rappresentanti INAIL che l'ambiente di bordo per una Unità Navale M.M. è unico per ristrettezza di spazi, numero e densità di apparati, assenza di “zone franche”, presenza ovunque di cavi, pannelli, quadri elettrici, ecc. con conseguente presenza diffusa del minerale in questione: in altre parole, si è ritenuto che tutto il personale imbarcato sia stato esposto al medesimo rischio, e questo è il criterio che la Commissione ha applicato nel rilascio del curricula”;*
- ⌚ L'INAIL, dopo aver annunciato, con [nota n. 3516 del 17 aprile 2013](#) di aver concluso solo la parte dell'iter della *“valutazione tecnica”* dell'esposizione all'amianto subita dal personale navigante della Marina Militare, ha iniziato ad emettere discutibilissimi pareri tecnici di *“certificazione”* positiva di esposizione ad amianto nei confronti del solo personale navigante di *“Macchina”* e solo per alcune navi, negando in toto la *“certificazione”* al personale di *“Coperta”* imbarcato sulle medesime navi e negli stessi periodi, **facendo carta straccia dei citati *“curriculum”* emessi dal Ministero della Difesa, nella qualità di Datore di Lavoro**, che ben conosce la qualità degli ambienti operativi delle proprie navi e dei sommergibili e dei luoghi di lavoro in ogni dove c'è stata una Nave Militare, un Arsenale Militare, attività militari o lavorazioni correlate alla difesa nazionale e l'attività svolta in quegli ambienti e luoghi dal proprio personale militare e civile, e che con il rilascio del curriculum ha attestato/certificato che il proprio personale è stato esposto a medesimo rischio, senza distinzione di mansioni/categorie. Come peraltro confermato nel corso del processo ai vertici della Marina Militare;
- ⌚ Per quanto riguarda il personale militare imbarcato sui Sommergibili, sembra che le certificazioni saranno positive per tutto l'equipaggio, per qualsiasi categoria e, comunque per tutti -navi e sommergibili-, la certificazione INAIL dell'esposizione all'amianto si fermerà, senza alcuna ragione plausibile, al 1995.
- ⌚ Per tutti gli altri comunque in possesso di *Curriculum*-personale civile del Ministero Difesa escluso Marina; personale militare dei Carabinieri, dell'Aeronautica e dell'Esercito, personale militare e civile di terra e personale civile navigante della Marina, compresi quelli in cui il curriculum emesso dal datore di lavoro -(quello stesso considerato dall'INAIL alla stregua della carta straccia) certifica che hanno subito l'esposizione in luoghi *“misti”* -per esempio: sulle navi o sommergibili e presso gli arsenali-, devono aspettare ! Quanto, non è noto.

- ⌚ Nel [Piano Nazionale Amianto](#), approvato dal Governo il 24 marzo 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accogliendo le istanze di superamento della discriminazione subita dai militari esposti e malati a causa dell'amianto respirato nelle navi e nelle installazioni militari rivolte sul tema da parte Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto Sardegna - AFeVA Sardegna Onlus (già AIEA Sardegna)-, nella parte relativa alla **“MACROAREA SICUREZZA DEL LAVORO E TUTELA PREVIDENZIALE... -OBIETTIVO 2 - Benefici previdenziali: risoluzione delle disarmonie della normativa di attuazione per i lavoratori civili e militari e recepimento della procedura tecnico di accertamento dell'esposizione qualificata utilizzata dall'INAIL.”** a pag. 38 scrive:

*<<...omissis...Sotto altro profilo, nel rispetto della normativa primaria, l'opportunità di una revisione del DM 27 ottobre 2004 con riferimento alla “determinazione del beneficio pensionistico”, improntando tale revisione a criteri di maggiore aderenza alle finalità dell'intervento legislativo. Ciò, in particolare con riferimento al settore marittimo, nonché, in collaborazione con le altre amministrazioni interessate, **nei confronti dei militari affetti da patologie asbesto correlate.**>>*

- ⌚ Il Capo del I° Reparto di PREVIMIL, dott. Alfredo Venditi, [rispondendo](#) per conto del Ministro della Difesa all'[appello sul tema rivolto al Presidente della Repubblica](#), da parte dell'AFeVA Sardegna (già AIEA Sardegna), esprime un sostanziale parere favorevole al superamento delle preclusioni poste in essere dall'attuale normativa... *<<Al riguardo si rappresenta che la delicata problematica è stata, come Lei sa, più volte oggetto di attenzione da parte di parlamentari con proposte di legge condivise dall'Amministrazione Difesa, e in particolare da questa D.G che si è espressa in senso favorevole alle modifiche legislative volte a superare le preclusioni dell'attuale normativa.>>*

#### **constatato che**

- ⌚ **L'amianto respirato a bordo di una Nave o di un Sommergibile NON fa distinzione tra personale di “Macchina” e personale di “Coperta” ;**
- ⌚ Le norme attualmente in vigore e gli atti conseguenti, sebbene riconoscano formalmente che il personale militare che ha ottenuto il rilascio del curriculum da parte del Ministero della Difesa è stato esposto ad amianto ben oltre le soglie minime di legge, NON consentono al detto personale di accedere ai "benefici previdenziali" previsti dalla normativa di settore per la totalità degli altri lavoratori.

#### **si chiede di sapere:**

1. SE è intendimento del Governo, del Ministro della Difesa e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali superare l'inaccettabile somma di discriminazioni subite dal personale militare esposto all'amianto o affetto da patologie asbesto-correlate, adottando apposito Atto di Indirizzo, che riconosca al personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, senza distinzione di mansioni-categorie, in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della Difesa attestante l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto o al medesimo personale affetto da malattie o patologie asbesto-correlate, accertate da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , in deroga agli artt. 1849 e 2264 del citato d.l. n. 66 del 2010, i benefici previdenziali nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertato dal citato curriculum, ovvero, in mancanza dello stesso, per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare;
  
2. Se Governo, Ministro della Difesa e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, condividano l'interpretazione data dall'INAIL all'art. 12-bis L. 38/2009, in forza del quale nega di emettere la "certificazione" al personale militare affetto da patologie asbesto correlate, seppure in possesso del "curriculum" lavorativo attestante l'esposizione all'amianto, precludendo di fatto ai lavoratori militari l'applicazione del comma 7 dell'articolo 13 della legge 257/92, il quale riconosce a **tutti i lavoratori** esposti alle fibre di amianto, **che hanno contratto una malattia professionale asbesto-correlata**, il diritto alla contribuzione aggiuntiva dell'intero periodo lavorativo di esposizione moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5 , **indipendentemente dagli anni e dalla quantità di esposizione all'amianto**;
  
3. SE corrisponde al vero la [notizia](#) diffusa nei giorni scorsi dalla AFeVA Sardegna Onlus secondo la quale, i dipendenti dello Stato vittime dell'amianto, in cui la patologia si sia manifestata dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 (28.12.2011) del decreto 201/2011 -Salva Italia-, sono esclusi dalle provvidenze previste per le Vittime del Dovere, in quanto, da quella data, è stato abolito l'istituto dell'accertamento della dipendenza della infermità da causa di servizio per talune categorie di lavoratori e, nel caso affermativo, se è intendimento del Governo, del Ministro della Difesa e del Ministro della Funzione Pubblica fare salvo l'istituto dell'accertamento della dipendenza delle infermità da Causa di Servizio nei procedimenti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria nei confronti di quanti a causa della mancanza di protezioni e di informazioni sono morti o si sono ammalati per conto dello Stato per aver inalato o ingerito amianto

e altri cancerogeni, così come si è espresso il Consiglio di Stato con il parere n. 02526/2010 del 4 maggio 2010 e, ancora prima, indicato come, *necessario*, dal Capo dello Stato;

4. SE è intendimento del Governo e del Ministro della Difesa rendere pubblico i risultati delle indagini ambientali, epidemiologiche-statistiche e diagnostiche eseguite a cavallo degli anni '60 – '70 dalla Clinica di Medicina del Lavoro di Bari presso l'Arsenale MM di Taranto e dalla Clinica del Lavoro di Milano con la collaborazione dell'Istituto di Medicina del Lavoro di Genova presso l'arsenale MM di La Spezia e i risultati di tutte le altre indagini esterne eventualmente autorizzate in seguito;
5. SE è intendimento del Governo e del Ministro della Difesa rendere pubblici il numero dei casi dei tumori (polmonari, del mesotelio -pleura, pericardio, peritoneale, tunica vaginale del testicolo-, della laringe, della faringe, dello stomaco, del colon retto) e delle patologie asbesto-correlate (asbestosi, placche e ispessimenti pleurici, atelettasie, BPCO da asbesto ecc.) che hanno colpito il personale militare e civile a causa dell'esposizione all'amianto presente nel naviglio, nei mezzi e nelle installazioni dello Stato, riconosciute dalle competenti Commissioni Mediche Ospedaliere dipendenti da causa di servizio o da fatti inerenti il servizio svolto svolto, relativamente all'intero comparto Difesa suddivisi, per anno, per Arma e, all'interno di queste, per categorie / mansioni / grado, a partire dal 1986;
6. SE è intendimento del Governo e del Ministro della Difesa rendere pubblico l'esito dello studio epidemiologico conoscitivo sull'incidenza delle patologie asbesto correlate nell'ambito delle categorie lavorative per il personale civile e militare delle Forze Armate, avviato nel 2011 dalla Direzione Generale della Sanità Militare in collaborazione con l'Università la "Sapienza" di Roma;
7. Con quali mansioni e in quali contesti operativi hanno prestato servizio con esposizione all'amianto i 25 dipendenti del Corpo Forestale dello Stato ai quali, dal 2005 ad oggi, risulta essere stata disposta una ricongiunzione dei periodi, con relativa maggiorazione.

Piras, Duranti, Matarrelli – Sinistra Ecologia e Libertà-